



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
RELAZIONI SINDACALI

**Contratto Collettivo
Integrativo
del personale
tecnico-amministrativo
dell'Università degli studi di Palermo**

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo tel. 091 23893883 – 091 23893659

E-mail seres@unipa.it URL <http://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/set05> PEC pec@cert.unipa.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

A seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei conti del 28 marzo 2017 (verbale n°88/2017) e dell'autorizzazione alla stipula definitiva dell'ipotesi di CCI sottoscritta il 3 marzo 2017 deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2017, il giorno **12 aprile 2017**, alle ore 15.³⁰, presso il Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, ha avuto luogo la seduta di contrattazione integrativa al termine della quale le parti hanno sottoscritto il presente Contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo.

La delegazione trattante di parte pubblica:

La Delegata del Rettore per le relazioni sindacali
Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro

_____ *firmato* _____

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

_____ *firmato* _____

La delegazione trattante di parte sindacale:

Rappresentanza Sindacale Unitaria

_____ *firmato* _____

FLC CGIL

_____ *firmato* _____

CISL Università

_____ *firmato* _____

UIL RUA

_____ *firmato* _____

CONFSAL Fed. SNALS Univ. – CISAPUNI

_____ *firmato* _____

CSA della CISAL Università

_____ *firmato* _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO I – Norme generali

<i>Art. 1</i>	<i>Campo di applicazione, decorrenza e durata</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Relazioni sindacali e norme di garanzia</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Comitato unico di garanzia</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Formazione del personale</i>	<i>Pag. 5</i>

TITOLO II – Orario di lavoro

<i>Art. 5</i>	<i>Flessibilità dell'orario di lavoro</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Lavoro straordinario</i>	<i>Pag. 7</i>

TITOLO III – Incarichi

<i>Art. 7</i>	<i>Personale appartenente alla categoria EP</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Criteri generali per la determinazione del valore dell'indennità di risultato</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.9</i>	<i>Criteri generali per l'attribuzione di indennità di responsabilità</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art.10</i>	<i>Personale appartenente alle categorie "D", "C" e "B"</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.11</i>	<i>Amministrazione centrale</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Strutture di raccordo</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Strutture decentrate del Sistema bibliotecario di Ateneo</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Dipartimenti universitari</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Poli didattici territoriali</i>	<i>Pag. 17</i>

TITOLO IV – Trattamento accessorio e norme finali

<i>Art. 16</i>	<i>Finanziamento del trattamento accessorio</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Produttività collettiva e individuale</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Lavoro disagiato</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Progressione economica all'interno della categoria</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interventi a favore del personale</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 23</i>

ALLEGATI

<i>Tabella "A" - Fondi destinati al finanziamento del CCI esercizio 2017</i>	<i>Pag. 24</i>
------------------------------------------------------------------------------	----------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica a tutto il personale destinatario del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università (CCNL), in servizio presso l'Università degli studi di Palermo con rapporto di lavoro di tipo subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, non destinatario della disciplina di cui all'art. 64 del vigente CCNL.
2. Il presente CCI – o le parti di esso modificate in sede di contrattazione integrativa – entra in vigore a seguito della sottoscrizione definitiva, autorizzata dopo il perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. La ripartizione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio è riportata nelle tabelle allegate al presente CCI.
3. Il presente CCI conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo ed è integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.

ART. 2

RELAZIONI SINDACALI E NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Gli incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si svolgono di norma al di fuori dell'orario di servizio. L'amministrazione redige una sintesi degli argomenti trattati durante le riunioni che, a richiesta, trasmette alla delegazione di parte sindacale. La delegazione di parte sindacale o singoli componenti di essa possono presentare seduta stante dichiarazioni scritte da riportare integralmente nella sintesi redatta dal Segretario verbalizzante.
2. Con cadenza almeno semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione del CCI. In tale sede vengono definite anche eventuali procedure di verifica dell'impiego dei fondi. L'amministrazione provvede, entro il mese successivo a quello di conclusione del processo di valutazione della performance dell'anno di riferimento, a trasmettere alla delegazione sindacale la rendicontazione dell'impiego delle risorse destinate, nell'esercizio precedente, al finanziamento del trattamento accessorio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. In attuazione della legge 12 giugno 1990 n°146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n°83, trovano applicazione – con esclusivo riferimento ai servizi erogati dalle strutture dell’Ateneo non ricomprese nell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” – le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con propria delibera del 4 luglio 1996.
4. L’individuazione dei contingenti di personale tenuto ad assicurare, in caso di sciopero e/o assemblea, le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 del sopraccitato CCNQ del 22 marzo 1996, compete ai Dirigenti e ai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate, che opereranno secondo le modalità indicate all’art. 2, comma 3, del citato CCNQ 22 marzo 1996.
5. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 7, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008 istruisce anche le attività demandate dall’art. 23, comma 2, del medesimo CCNL alla contrattazione integrativa per il telelavoro, secondo le modalità previste dall’accordo quadro del 23 marzo 2000.

ART. 3

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

1. Due componenti del Comitato, a ciò designati dal Comitato stesso, possono partecipare alle riunioni di contrattazione collettiva integrativa, senza assumere le prerogative proprie delle Delegazioni trattanti.
2. Se il Comitato rileva modelli organizzativi e/o procedurali che determinano discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità, fa pervenire alle delegazioni abilitate alle trattative apposite proposte per l'adozione delle conseguenti azioni positive, atte a rimuovere i comportamenti discriminatori.
3. Per le materie di cui all'art. 14 del vigente CCNL di comparto, l'Amministrazione provvede ad informare il Comitato degli accordi in corso di stipula. Il Comitato fa pervenire entro 15 giorni le proprie eventuali osservazioni.

ART. 4

FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. La formazione del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Palermo è disciplinata dal “Regolamento per l’attività formativa del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Palermo” vigente nel tempo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. L'Amministrazione, secondo il principio di trasparenza dell'informazione, rende nota la calendarizzazione dell'attività formativa obbligatoria che intende avviare. L'informazione verrà data secondo le modalità previste dalla vigente normativa e disciplina contrattuale e/o regolamentare.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze formative, l'Amministrazione provvede prioritariamente mediante l'organizzazione di corsi residenziali.
4. Entro il primo trimestre di ciascun anno viene trasmesso ai soggetti sindacali e al Comitato unico di garanzia, il documento di rendicontazione dell'attività formativa svolta e delle relative spese sostenute e/o impegnate nel corso dell'anno precedente.
5. Le attività formative previste nel piano annuale si svolgono prioritariamente durante il normale orario di lavoro, anche attraverso la temporanea rimodulazione della tipologia di orario di servizio. Eventuali eccedenze orarie contribuiscono all'accantonamento di crediti orari, fruibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008.
6. Le strutture garantiscono l'accesso alle attività formative anche mediante rimodulazione temporanea del piano delle presenze pomeridiane e utilizzando le diverse forme di flessibilità dell'orario di servizio dei dipendenti interessati, atte ad assicurare comunque la funzionalità dei servizi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO II **ORARIO DI LAVORO**

ART. 5

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro nelle strutture universitarie deve essere prioritariamente armonizzato con le esigenze dell'utenza; esso deve contemperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti e deve comunque risultare funzionale all'organizzazione del lavoro.
2. L'orario di lavoro del personale destinatario del presente CCI è disciplinato da apposito Regolamento emanato a seguito di consultazione delle Rappresentanze sindacali.
3. L'orario di lavoro deve essere omogeneo in tutte le strutture dell'Ateneo e, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, deve essere improntato a principi di flessibilità, garantendo la possibilità di recupero del debito orario del dipendente sia nell'arco della stessa giornata, sia durante il mese in cui si verifica e comunque, previo accordo con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura, non oltre il mese successivo a quello di riferimento.
4. Eventuali occasionali deroghe all'orario di servizio potranno essere autorizzate direttamente dal Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura, su motivata richiesta del dipendente o per esigenze di servizio, a condizione che venga comunque garantita l'apertura della struttura nelle fasce di compresenza e fermo restando comunque l'obbligo per il dipendente di assolvere il proprio impegno orario di 36 ore settimanali.
5. Il dipendente che, per documentati impedimenti di carattere personale e/o familiare, non possa prestare per periodi non inferiori al mese la propria attività lavorativa nella fascia di compresenza pomeridiana, può essere autorizzato dal Direttore Generale, sentito il Dirigente e/o il Responsabile della struttura dove lo stesso presta servizio, ad articolare l'orario di lavoro settimanale in cinque giorni di 7 ore e 12 minuti, con obbligo di compresenza dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di diniego il dipendente può chiedere il riesame dell'istanza all'Organo previsto dall'art. 81, comma 3, del vigente CCNL.

ART. 6

LAVORO STRAORDINARIO

1. Il lavoro straordinario non rappresenta un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. Per quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del vigente CCNL di comparto, eventuali risparmi accertati a consuntivo confluiscono nel fondo per la produttività individuale dell'esercizio successivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Di norma la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve essere compensata mediante ricorso al conto ore individuale di cui all'art. 27 del vigente CCNL di comparto, da utilizzare comunque entro il primo trimestre dell'anno successivo.
3. Il lavoro straordinario può essere monetizzato solo se preventivamente concordato con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa ed esclusivamente nei limiti del *budget* assegnato alla struttura.
4. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione e dell'eventuale accordo di ripartizione delle risorse destinate per l'anno di riferimento al finanziamento della contrattazione integrativa, dall'importo complessivamente stanziato per la remunerazione del lavoro straordinario, viene detratta una quota pari al 50% destinata ad alimentare il fondo di riserva, che rimane a disposizione del Direttore Generale per far fronte a specifiche esigenze di particolare rilevanza – di tutte le strutture dell'Ateneo – che richiedano l'impegno di dipendenti oltre il normale orario di servizio, che non sia possibile remunerare con il *budget* già assegnato, nonché per la remunerazione del lavoro straordinario eventualmente effettuato per reperibilità/pronta disponibilità.
5. L'ulteriore 50% viene ripartito tra le macro strutture Dipartimenti, Scuole, Poli bibliotecari, Poli didattici territoriali, Amministrazione centrale e strutture universitarie ricomprese nell'AOUP, in rapporto al numero di dipendenti in servizio in ciascuna di esse all'inizio di ciascun anno, con esclusione di quelli destinatari della disciplina di cui all'art. 64 del vigente CCNL.
6. L'importo assegnato alla macro area **Dipartimenti** viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero docenti e assegnisti di ricerca, numero posti aule e *budget* economico (media tra consuntivo anno precedente e previsione anno corrente). Il fondo viene amministrato dal Responsabile Amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento.
7. L'importo assegnato alla macro area **Scuole** viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero corsi di studio, numero studenti e *budget* economico (media tra consuntivo anno precedente e previsione anno corrente). Il fondo viene amministrato dal Responsabile Amministrativo del centro di gestione, sentito il Presidente della Scuola.
8. L'importo assegnato alla macro area **Poli bibliotecari** viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero studenti, numero prestiti nell'anno e numero posti lettura. I Responsabili dei Poli Bibliotecari potranno gestire il fondo qualora formalmente delegati dal Direttore Generale.
9. L'importo assegnato alla macro area **Poli didattici territoriali** viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero corsi di studio, numero studenti e *budget* economico (media tra consuntivo dei quattro anni precedenti). Il fondo viene amministrato dai rispettivi Responsabili amministrativi, sentito il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Coordinatore dei Poli medesimi.

10. Alle strutture dell'area medica (Dipartimenti, Scuola e Polo bibliotecario), viene attribuito un *budget* per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale universitario non collocato nelle "fasce AOU" di cui all'art. 64 del vigente CCNL, calcolato moltiplicando il numero di dipendenti in servizio per il valore della quota unitaria pro-capite.
11. L'importo assegnato all'**Amministrazione centrale** viene ripartito tra Rettorato, Direzione Generale e Aree dirigenziali, Servizi Speciali e Centri di Servizio, in rapporto al numero di dipendenti in servizio. Il fondo viene gestito dai Dirigenti o dai Responsabili delle singole strutture, eventualmente delegati.
12. Di norma il tetto massimo di lavoro straordinario individuale è fissato in 100 ore annue per ciascun dipendente. Tale limite è esaustivo e potrà essere superato soltanto per sopraggiunte, eccezionali e documentate esigenze di servizio, previa formale autorizzazione dei Dirigenti, per le strutture dell'amministrazione centrale, e dal Dirigente dell'Area risorse umane, per le strutture decentrate.
13. Il riepilogo mensile delle ore di lavoro straordinario da liquidare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti della struttura in forma anonima, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica, contestualmente ai riepiloghi mensili delle presenze, e trasmesso al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce e deve riportare la contabilizzazione dell'impiego del *budget* assegnato complessivamente alla struttura, debitamente certificato dal Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura medesima, nonché i report della procedura di rilevazione automatizzata delle presenze, vidimati dagli stessi.
14. I parametri eventualmente presi a riferimento per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il lavoro straordinario sono aggiornati in relazione alle rielaborazioni del "*budget* di struttura" del personale T.A..



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO III

INCARICHI

ART. 7

PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA EP

1. Ai Settori e ai Servizi speciali è preposto personale della categoria **Elevate Professionalità**. Il predetto personale può altresì assumere la responsabilità degli Uffici di staff del Rettorato e/o della Direzione generale.
2. Gli incarichi riservati al personale della categoria Elevate Professionalità sono conferiti dal Direttore Generale, anche in relazione al grado di performance conseguito da ciascun dipendente, con atto scritto e motivato.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di accertati risultati negativi. In quest'ultima ipotesi si applicano le procedure di conciliazione previste dal vigente CCNL e dal predetto Regolamento.
4. La revoca o cessazione dell'incarico per motivi disciplinari o su richiesta del dipendente, comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria eccedente la misura minima prevista dall'art. 76, comma 2, del vigente CCNL di comparto. In tutti gli altri casi il mutamento dell'incarico comporta l'attribuzione di un altro equivalente, la cui retribuzione di posizione non risulti, di norma, ridotta di un valore superiore al 10%, di quella precedentemente percepita.
5. La graduazione della parte variabile della retribuzione di posizione è correlata alla pesatura delle posizioni organizzative e/o all'attribuzione di specifici incarichi e viene differenziata in funzione della seguente articolazione in tre fasce:
 - a) prima fascia: la parte variabile della retribuzione di posizione non potrà eccedere un terzo del valore massimo;
 - b) seconda fascia: la parte variabile della retribuzione di posizione non potrà eccedere due terzi del valore massimo;
 - c) terza fascia: la parte variabile della retribuzione di posizione potrà essere erogata anche nella misura massima prevista.
6. Nel caso di conferimento di incarico per la direzione ad interim di una ulteriore posizione organizzativa, nelle more che attraverso appositi interventi di riorganizzazione vengano rimosse le condizioni che ne hanno determinato l'esigenza, al personale della categoria EP compete, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato in godimento, anche l'eventuale differenza tra la predetta retribuzione e quella prevista per la posizione organizzativa ricoperta ad interim, nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti per il trattamento accessorio del personale della categoria EP.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi e del comportamento organizzativo sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione.
8. La retribuzione di risultato, di importo non superiore al 30% della retribuzione di posizione, viene corrisposta con la prima rata stipendiale utile, dopo la conclusione del processo di valutazione.
9. La quota della remunerazione degli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008, è fissata in misura pari al 66% dell'importo complessivo, detratti gli oneri a carico amministrazione. Nel caso in cui l'incarico aggiuntivo sia conferito presso l'Azienda ospedaliero-universitaria dell'Università degli studi di Palermo, si prescinde dall'accantonamento della quota di incremento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della categoria EP.

ART. 8

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ

1. Per quanto previsto dall'art. 76, comma 4, del vigente CCNL di comparto, la retribuzione di risultato del personale della categoria EP è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività verificati a seguito della valutazione delle prestazioni e degli obiettivi assegnati, secondo quanto in merito previsto dal Regolamento di Ateneo per la valutazione della performance vigente nel tempo.
2. La quota di retribuzione di risultato annualmente spettante a ciascun dipendente è rapportata alle percentuali indicate nella tabella riportata all'art. 9, comma 2, del vigente Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e tecnico-amministrativo, assumendo il valore del 30% della retribuzione di posizione quale importo massimo erogabile.

ART. 9

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ

1. Alle posizioni organizzative individuate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 91, comma 1, del vigente CCNL è correlata un'indennità accessoria, corrisposta con cadenza mensile, il cui importo, correlato alla pesatura effettuata secondo i criteri di cui al comma successivo, è fissato nella misura di **€ 2.800, € 4.000 e € 5.165**.i.l., di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La verifica dei risultati è effettuata annualmente ed è correlata agli esiti della valutazione della performance, come disciplinato dall'apposito regolamento di Ateneo vigente nel tempo.
2. La graduazione dell'indennità di responsabilità viene stabilita per ciascun incarico con provvedimento del Direttore Generale, in relazione ai criteri indicati all'art. 91, comma 2, del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CCNL, come di seguito integrati:

Livello di responsabilità	Autonomia decisionale
	Livello di controllo
	Risorse economiche gestite
Complessità delle competenze attribuite	Risorse umane gestite
	Contesto di relazione
Specializzazione richiesta dai compiti affidati	Formazione richiesta
	Esperienza di lavoro richiesta
	Tipologia di attività svolte
Caratteristiche innovative delle professionalità richieste	Difficoltà del processo
	Impatto (interno/esterno)

3. Alle funzioni specialistiche previste dal presente CCI o individuate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 91, comma 1, del vigente CCNL è correlata un'indennità accessoria, corrisposta con cadenza mensile, di importo a.l. di **€ 1.500**
4. L'attuazione dei criteri di cui al comma 2, nonché i criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche, sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta delle OO.SS., di consultazione.
5. Nelle more che vengano formalizzate le pesature delle singole posizioni e che vengano attribuite le funzioni specialistiche, il valore delle indennità di responsabilità rimane quello previsto dal previgente CCI, come da ultimo modificato con l'accordo del 4 febbraio 2015.
6. Eventuali economie realizzate a fine esercizio sul fondo per le indennità di responsabilità confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.

ART. 10

PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE "D", "C" e "B"

1. Gli incarichi, conferiti dal Direttore Generale in applicazione dell'art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, possono essere attribuiti prioritariamente al personale per il quale si registra una elevata performance. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in seguito di accertati risultati negativi. In quest'ultima ipotesi si applicano le procedure di conciliazione previste dal vigente CCNL e dal Regolamento attuativo del sistema di valutazione.
2. Il personale cui è conferito un incarico ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, assume la responsabilità dei procedimenti di pertinenza dei relativi ambiti organizzativi e/o professionali. L'attribuzione degli incarichi e delle correlate indennità comporta inoltre per i dipendenti la disponibilità a prestare la propria attività, se necessario, anche oltre il normale orario di servizio, anche se non dovesse riscontrarsi la necessaria disponibilità nel *budget* per il lavoro straordinario assegnato alla struttura. Tali eccedenze costituiscono crediti orari, fruibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del vigente CCNL di comparto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il personale al quale vengono temporaneamente attribuiti più incarichi (c.d. *interim*) ha diritto a percepire l'indennità più elevata prevista per la tipologia di incarichi assunti. Le indennità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 non sono tra loro cumulabili e non possono comunque essere corrisposte al personale destinatario della disciplina di cui all'art. 64 del CCNL 16 ottobre 2008, il cui trattamento accessorio, per quanto previsto dal medesimo art. 64 CCNL, è posto a carico del bilancio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone".
4. Il personale titolare di posizioni organizzative assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura, l'ottimale organizzazione del lavoro delle attività presidiate, nonché la gestione amministrativa di tutto il personale della struttura, per quanto in particolare attiene alla disciplina di riferimento per l'orario di lavoro.
5. Per quanto attiene alle attività di precipua competenza della dirigenza, i titolari di posizione organizzativa delle strutture decentrate, si rapportano con i Dirigenti competenti per materia.
6. La valutazione delle prestazioni e dei risultati sarà effettuata secondo quanto in merito previsto dal vigente Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance e la quota dell'indennità di responsabilità correlata alla valutazione verrà corrisposta con la prima rata stipendiale utile, dopo la conclusione del processo di valutazione.
7. Il personale titolare di incarico per funzione specialistica assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura, l'organizzazione del lavoro delle attività presidiate e il coordinamento delle attività degli eventuali collaboratori.
8. Il Direttore Generale può conferire specifici qualificati incarichi di responsabilità, dandone comunicazione ai soggetti sindacali. Tali incarichi sono retribuiti, anche per periodi inferiori all'annualità, con una indennità accessoria, revocabile, di importo variabile contenuto nei limiti previsti dall'art. 91, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008, tenuto conto della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta, dai compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta e, comunque coerente con le altre indennità attribuite nel medesimo contesto organizzativo.

ART. 11

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Alle Unità Organizzative non assegnate a personale della categoria EP, è preposto personale della categoria D. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 91, comma 3, CCNL 16 ottobre 2008 dal Direttore Generale, su proposta dei Dirigenti per il personale assegnato alle Aree dirigenziali e su proposta del Rettore per le strutture di *Staff* del rettorato.
2. In ciascuna struttura dell'Amministrazione centrale il Direttore Generale, anche in relazione a eventuali proposte dei Dirigenti può attribuire al personale delle categorie B, C o D, specifici incarichi ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, per lo svolgimento di funzioni specialistiche, individuate in apposito documento di programmazione oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 12

STRUTTURE DI RACCORDO

1. Ai Centri di gestione delle Scuole (**CGS**) è preposto personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale di comprovate competenze ed esperienze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale, specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Responsabile Amministrativo**.
2. Presso ciascuna Struttura di raccordo il Direttore Generale, previa verifica della presenza di personale con idonee capacità professionali e di specifiche competenze curriculari, attribuisce al personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale, uno o, in relazione alle dimensioni della Scuola, più incarichi ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Manager didattico** al quale viene affidato il supporto amministrativo per la pianificazione dell'offerta formativa e organizzazione dell'attività didattica (con particolare riferimento alla procedura OFFWEB), la verifica delle procedure di accreditamento dei Corsi di Studio e il supporto per la compilazione della scheda SUA-CDS, la gestione della procedura di valutazione della didattica attraverso il controllo dell'offerta formativa (mutazioni, sdoppiamenti e associazione docente/insegnamento su procedura RIDO).
3. Nei Centri di gestione delle Scuole che hanno avuto formalmente conferita dai singoli Dipartimenti la gestione di tutti i corsi di studio di propria competenza, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore dei corsi di studio** al quale viene affidata la gestione amministrativa dei Corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed Erasmus) e la relativa attività di front-office. L'attività dei Gestori dei corsi di studio delle Scuole è coordinata dai Manager didattici delle Scuole medesime. L'incarico di Gestore dei corsi di studio non può essere attribuito nei Dipartimenti che hanno conferito alla Struttura di raccordo la gestione dei propri corsi di studio.
4. Qualora un numero di Dipartimenti non inferiore al 50% di quelli afferenti alla Scuola deleghi la gestione di tutti i corsi di studio alla Scuola medesima, presso il CGS può essere conferito un ulteriore incarico di Gestore dei corsi di studio, fermo restando quanto previsto dall'ultimo paragrafo del comma precedente.
5. Per la gestione dei server delle Scuole (compreso backup e recovery dei dati), della rete e sottoreti locali, del sito web, del sistema VoIP locale e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti delle Strutture di raccordo, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore del sistema informatico**.
6. Per la gestione della strumentazione delle aule didattiche e/o multimediali, nonché dei laboratori informatici delle scuole, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Gestore aule didattiche e/o multimediali, laboratori e attrezzature scientifiche.**

7. Nei Centri di gestione delle Scuole il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore della procedura di contabilità.**

ART. 13

STRUTTURE DECENTRATE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

1. Ai Poli bibliotecari è preposto personale di categoria D dell'area delle biblioteche di comprovate competenze ed esperienze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale, specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Responsabile di Polo bibliotecario.** Il predetto coordina l'attività e gestisce il personale assegnato alle Biblioteche e ai Punti del servizio afferenti, interagendo per l'attività di natura economico-finanziaria con i Responsabili amministrativi delle strutture presso cui sono allocate le Biblioteche e i Punti di servizio bibliotecario.
2. Alle Biblioteche è preposto personale di categoria D dell'area delle biblioteche di comprovate competenze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Responsabile di Biblioteca.**
3. Presso i Punti di servizio bibliotecario significativamente distanti dal Polo bibliotecario cui afferiscono o dotati di un patrimonio documentale di notevole dimensione, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche e/o dei servizi generali, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore punto di servizio bibliotecario.**
4. Presso i Poli bibliotecari il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore del sistema informatico.**
5. Presso i Poli bibliotecari il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore dei servizi bibliografici** (reference, prestito, consultazione).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 14

DIPARTIMENTI UNIVERSITARI

1. Ai Dipartimenti e alle strutture ad essi assimilate – ivi compresi ATeN Center e Centro servizi museali – dove risulta assegnato stabilmente e a tempo pieno personale tecnico-amministrativo, è preposto personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale, al quale è conferito dal Direttore Generale specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Responsabile Amministrativo**.
2. Presso il Centro dei servizi museali possono altresì essere conferiti dal Direttore Generale specifici incarichi ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL, in relazione alle peculiari esigenze del medesimo Centro.
3. Il personale al quale è stato nel tempo attribuito l'incarico ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Vicario del Responsabile amministrativo** di Dipartimento, mantiene il predetto incarico previa assegnazione di formale delega per la trattazione di specifiche materie di particolare rilevanza all'interno del Dipartimento. La predetta tipologia di incarico è posta ad esaurimento.
4. Per assicurare la gestione di propri server (compresi backup e recovery dei dati), della rete e sottoreti locali, del sistema voip locale, del sito web dipartimentale, l'assistenza ai docenti per la verbalizzazione elettronica degli esami, la gestione delle aule multimediali e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti, all'interno di ciascuna delle strutture di cui al comma 1, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore del sistema informatico dipartimentale**. Nelle strutture di notevoli dimensioni il predetto incarico può essere duplicato in relazione al numero di utenti e/o plessi in cui risulta articolata la struttura medesima. In tale ipotesi le attività da svolgere vengono autonomamente ripartite tra i titolari dell'incarico, fatta salva per il RAD la possibilità di assegnazione di specifici compiti.
5. Presso le strutture di cui al comma 1, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore di aule didattiche e/o multimediali, laboratori e attrezzature scientifiche**. Il predetto Gestore assume anche la funzione di "Referente per lo smaltimento dei rifiuti speciali" del SISTRI.
6. Qualora, a seguito di documentate esigenze di carattere logistico e/o organizzativo, si renda necessario il presidio di ulteriori aule e/o laboratori, di dichiarata funzione strategica per le attività istituzionali, che producano rifiuti speciali o che risultino significativamente distanti dalla sede principale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici con idonee capacità professionali, attribuisce un ulteriore incarico ex art. 91,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore di aule didattiche e/o multimediali, laboratori e attrezzature scientifiche**, che assume per i laboratori di propria pertinenza anche la funzione di Referente SISTRI.

7. Il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso ciascun Dipartimento di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore della procedura di contabilità**.
8. All'interno di ciascun Dipartimento presso il quale risultano attivati progetti di ricerca, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore amministrativo dei fondi per la ricerca**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e delle attività correlate.
9. All'interno di ciascun Dipartimento, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore del patrimonio dipartimentale**, al quale viene affidata la gestione dell'inventario e, più in generale, del patrimonio mobiliare e immobiliare, compreso quello museale.
10. Nei Dipartimenti che gestiscono direttamente i corsi di studio, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Gestore dei corsi di studio**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei Corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni Consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed ERASMUS) e la relativa attività di front-office. I Gestori dei corsi di studio dei Dipartimenti operano in sinergia con i Manager didattici delle Scuole di riferimento, secondo gli indirizzi da questi formulati per quanto di propria competenza. L'incarico di Gestore dei corsi di studio non può essere attribuito nei Dipartimenti che hanno conferito alle Scuole di afferenza la gestione – anche parziale – dei corsi di studio.

ART. 15

POLI DIDATTICI TERRITORIALI

1. I Poli didattici territoriali sono coordinati da un dipendente della categoria Elevate Professionalità cui viene conferito, dal Direttore Generale, l'incarico di **Coordinatore dei Poli didattici territoriali**.
2. Nei Poli didattici territoriali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, il Direttore Generale conferisce a personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale l'incarico ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Responsabile Amministrativo**. Il predetto incarico comporta anche l'attribuzione della funzione di Vicario del Coordinatore per il Polo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. All'interno di ciascuno dei predetti Poli, dotati di una biblioteca che rientra nei parametri previsti dall'art. 3 del "Regolamento del sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo" emanato con DR n° 25 del 7 gennaio 2014, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore della biblioteca**. I Gestori delle biblioteche dei Poli didattici territoriali operano anche in relazione agli indirizzi formulati dal Servizio Bibliotecario di Ateneo per quanto di propria competenza.
4. Nei predetti Poli, per assicurare la gestione di un proprio server (compreso *backup* e *recovery* dei dati), della rete e sottoreti locali, del sito web, del sistema VoIP locale, delle aule multimediali e/o dei laboratori informatici e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti del Polo, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore del sistema informatico**.
5. Nei predetti Poli per i quali è stata rilevata in sede di definizione del "budget di struttura" una media dell'importo dei mandati non inferiore a € 400.000, al cui computo concorre anche l'importo dei mandati emessi dall'amministrazione centrale in relazione agli accordi convenzionali vigenti con i Consorzi universitari, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore della procedura di contabilità**.
6. All'interno di ciascuno dei citati Poli il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore dei corsi di studio**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni Consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed ERASMUS) e la relativa attività di front-office. I Gestori dei corsi di studio dei Poli didattici territoriali operano in sinergia con i Manager didattici delle Scuole di riferimento, secondo gli indirizzi da questi formulati per quanto di propria competenza.
7. Presso ciascun Polo territoriale dove risultano attivati progetti di ricerca, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore amministrativo dei fondi per la ricerca**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e delle attività correlate.
8. All'interno di ciascuno dei predetti Poli con laboratori e/o attrezzature scientifiche che richiedono un presidio specialistico costante, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore di aule multimediali, laboratori e attrezzature scientifiche** del Polo, che assume anche la funzione di Referente SISTRI.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO IV

TRATTAMENTO ACCESSORIO E NORME FINALI

ART. 16

FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. L'Amministrazione provvede al finanziamento del trattamento accessorio mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto al finanziamento della contrattazione integrativa di Ateneo, in dettaglio riportate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente CCI.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate, prioritariamente, per le finalità di cui al Titolo II del D.Lgs. n°150 del 27 ottobre 2009, tenuto conto della collocazione organizzativa e professionale e della partecipazione dei dipendenti. I compensi derivanti dal fondo per la produttività sono erogati a ciascun dipendente secondo modalità e tempi congrui con quanto in merito previsto dal vigente Regolamento attuativo del Sistema di valutazione.
3. Le somme destinate all'applicazione del CCI, vengono iscritte in apposite e distinte voci del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e le risorse destinate a ciascun istituto contrattuale vengono ridefinite di anno in anno, con conseguente ricalcolo dei valori unitari.
4. Nel periodo intercorrente tra l'inizio di ciascun esercizio finanziario e la data di certificazione dei fondi annualmente destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, al personale destinatario del presente CCI può continuare a essere erogato il trattamento accessorio avente carattere ricorrente, nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e salvo successivo conguaglio da operare in relazione all'avvenuta certificazione dei fondi e dell'accordo di contrattazione integrativa che determinerà la ripartizione del fondo tra i diversi istituti contrattuali.

Art. 17

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE

1. Il fondo per la produttività, al netto delle risorse destinate al finanziamento della PEO, del lavoro disagiato e delle indennità di responsabilità, è destinato al finanziamento della produttività INDIVIDUALE e della produttività COLLETTIVA.
2. Il fondo per la **produttività individuale** viene destinato al finanziamento del ciclo della performance di cui al Titolo II del D.Lgs. n°150/2009.
La quota del fondo teoricamente spettante annualmente a ciascun dipendente è pari al rapporto tra il valore complessivo del fondo medesimo e il punteggio complessivamente assegnato a tutti i dipendenti delle categorie D, C e B (valore unitario), moltiplicato il punteggio attribuito a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ciascuno di essi.

Dall'esercizio 2017 la quota annuale effettivamente spettante a ciascun dipendente viene determinata sulla base della percentuale prevista dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance per il punteggio attribuito nella valutazione.

Il fondo viene erogato annualmente con la rata stipendiale successiva al completamento del processo di valutazione. Dopo il primo semestre, in base agli esiti del monitoraggio intermedio della valutazione della performance, sulla base della consistenza del fondo, potrà essere erogato un acconto, salvo successivo conguaglio.

3. Il fondo per la **produttività collettiva** viene destinato al finanziamento del processo di miglioramento dei servizi erogati all'utenza, mediante l'ampliamento dei tempi di erogazione dei servizi medesimi, in relazione alla qualità e quantità del contributo apportato da ogni singolo dipendente.
4. La quota del fondo per la produttività collettiva teoricamente spettante annualmente a ciascun dipendente, è pari al rapporto tra il valore complessivo del fondo medesimo e il numero di dipendenti in servizio all'inizio dell'anno di riferimento. La quota annuale effettivamente spettante viene determinata sulla base della percentuale prevista dal vigente Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance per il punteggio attribuito nella valutazione.
5. Il fondo viene erogato mensilmente a ciascun dipendente sotto forma di acconto, salvo successivo conguaglio, disciplinato dal vigente Regolamento di attuazione del Sistema di valutazione. Eventuali economie realizzate a fine esercizio confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.

Art. 18

LAVORO DISAGIATO

1. **Reperibilità** – La reperibilità o pronta disponibilità è regolamentata dall'art. 56 del vigente CCNL di comparto e viene riconosciuta esclusivamente se espletata nelle ore o giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. L'indennità di reperibilità è graduata in relazione alle competenze richieste ed è fissata in misura lorda non superiore a € 7,00 per ogni 12 ore. Per il personale del SIA, considerata l'alta qualificazione richiesta per garantire senza soluzione di continuità il funzionamento della rete, dell'*hardware*, nonché di taluni applicativi ritenuti di particolare rilevanza, l'indennità di reperibilità è fissata in € 20,00. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro viene retribuita secondo le vigenti tariffe per il lavoro straordinario, con oneri a carico del fondo di riserva gestito dal Direttore Generale.
2. **Turni** - Al personale con articolazione dell'orario di lavoro in turni perché addetto alla custodia degli accessi che richiedono, per comprovate esigenze di servizio, un presidio giornaliero significativamente superiore a 9 ore, per il prolungamento dell'orario di apertura delle Biblioteche, o per altre particolari motivate esigenze di articolazione dell'orario di lavoro,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

compete un'indennità lorda di € 10,00 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio rispetto a quelli programmati nel ciclo di turno, compresi gli eventuali riposi correlati al turno medesimo. L'indennità viene elevata a € 15,00 qualora il turno preveda la presenza in servizio prevalentemente oltre le ore 17.00.

3. **Prestazioni aggiuntive** – per la realizzazione di specifici programmi di incremento della produttività e/o per il miglioramento dei servizi erogati agli utenti in fasce orarie eccedenti il normale orario di lavoro, formalmente autorizzati dal Direttore Generale dopo averne dato informazione preventiva ai soggetti sindacali, i quali possono nel merito chiedere la consultazione, ai dipendenti compete la retribuzione prevista per l'analoga prestazione di lavoro straordinario. Salvo che non sia espressamente previsto dai progetti, la prestazione lavorativa non è considerata utile ai fini della maturazione dei requisiti per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Rientrano tra le prestazioni aggiuntive quelle relative a:
 - partecipazione ai progetti finanziati dalla UE e/o da Amministrazioni, Enti, Consorzi esterni;
 - attività di supporto ai Master universitari;
4. **Front office** - Al personale impegnato nel front-office (ricevimento, informazione, orientamento e assistenza agli studenti), in servizio presso il Servizio segreterie studenti, nonché presso le strutture alle quali saranno trasferite le funzioni attualmente svolte dal predetto Servizio e presso i Poli didattici territoriali compete una indennità lorda di € 15,00 per ogni ciclo di effettivo servizio prestato nell'attività di front-office e, comunque, non superiore a € 1.500 a.l. Gli addetti al front-office vengono proposti dal Responsabile della gestione amministrativa della struttura che predispone l'articolazione del servizio in relazione al piano di impiego del personale, corredato della stima dei costi annui presunti. L'articolazione del predetto servizio può essere effettuata anche attraverso cicli alternati, coprendo comunque l'intero anno solare. Gli addetti al front-office vengono formalmente individuati dal Direttore Generale, previa acquisizione della disponibilità dei singoli dipendenti.
L'indennità di front-office non è cumulabile con le indennità ex art. 91 CCNL 16 ottobre 2008.
5. **Rischio** – L'indennità di rischio è attribuita per i giorni di effettiva presenza esclusivamente al personale che presta servizio prevalentemente nei luoghi di lavoro per i quali nel documento di valutazione dei rischi sono stati individuati specifici pericoli ricompresi tra quelli per i quali è prevista l'erogazione dell'indennità. L'indennità compete altresì al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici, in servizio presso l'Area negoziale e patrimoniale, per i giorni di effettiva presenza nei quali l'attività lavorativa viene svolta presso i cantieri.
6. **Indennità di Staff** – Al personale in servizio presso le strutture di *staff* del Rettorato e della Direzione generale tenuto a prestare servizio in orari difforni da quelli previsti per le altre strutture dell'Ateneo ed, eventualmente, anche su sei giorni settimanali, compete un'indennità annua lorda di € 1.500. Tale indennità non è cumulabile con le indennità ex art. 91 CCNL 16 ottobre 2008.
7. **Indennità di Addetto alla guida di rappresentanza** – Al personale addetto alla guida delle autovetture di rappresentanza compete un'indennità annua lorda di € 1.500. Tale indennità non è cumulabile con le indennità ex art. 91 CCNL 16 ottobre 2008.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

8. Le indennità per lavoro disagiato non sono tra loro cumulabili. Le stesse vengono attribuite ai dipendenti con formale provvedimento del Direttore Generale, su proposta dei Responsabili delle strutture, che provvedono anche alla redazione del correlato piano di impiego del personale, corredato dalla stima dei costi annui presunti.
9. Eventuali economie accertate alla fine di ciascun esercizio sul fondo per il lavoro disagiato confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.

ART. 19

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

1. La progressione economica all'interno della categoria è disciplinata dall'art. 79 del vigente CCNL di comparto e dalla rigorosa applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009. Le procedure selettive si svolgono secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento vigente nel tempo.
2. La valutazione dell'indicatore di cui all'art. 82, comma 2 lettera b) e c), del vigente CCNL di comparto è effettuata in relazione al grado di performance conseguito.

ART. 20

INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, può assumere iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, comprese convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici.
2. Anche le parti sociali e il Comitato unico di garanzia possono proporre analoghe iniziative. In tale ipotesi i soggetti proponenti predisporranno progetti operativi completi, dalle indagini di rilevazione delle esigenze del personale all'analisi dei costi, individuando le eventuali fonti di finanziamento.
3. Le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi e dei sussidi sono disciplinate dal "*Regolamento interventi a favore del personale*" vigente nel tempo.

ART. 21

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo integrativo, sono disapplicati gli accordi, o le parti di essi, in contrasto con il presente CCI.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. di comparto vigenti nel tempo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TABELLA "A"

FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ESERCIZIO 2017

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 253.383
Produttività collettiva	€ 1.550.000
Indennità di responsabilità	€ 1.100.000
Lavoro disagiato	€ 165.000
Progressione economica	€ 170.000
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 3.238.383
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 838.000
Lavoro straordinario	€ 525.000